



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Arezzo

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2024 promossa da:

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv.

PARTE ATTRICE

Contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per essa, quale mandataria,

Controparte_2 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avv.

PARTE CONVENUTA

nonché

Controparte_3 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per essa, quale mandataria,

Controparte_4 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte *ex art. 127 ter c.p.c.* in sostituzione dell'udienza del
15.12.2025.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha introdotto il giudizio di merito di
opposizione all'esecuzione immobiliare n. /23 R.G.E., nel termine assegnato dal GE con ordinanza
dell'11.06.2024, con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione.

Parte attrice ha dedotto l'insussistenza del diritto di *Controparte_1* di procedere in via esecutiva,
stante il difetto di legittimazione della *Controparte_2* sia perché incaricata direttamente da

CP_1 anziché dal Master Servicer in violazione di quanto indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sia per la mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB, in violazione dell'art. 2, co. 2 lett. c) della l.130/1999; quale ulteriore motivo di opposizione parte attrice ha allegato la carenza di titolarità del credito in capo a **Controparte_1**

Su tali basi, parte opponente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis rejectis

In via preliminare:

1-Accertata la sussistenza di gravi motivi per quanto dedotto in narrativa, dichiarare la sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva RGE n. /2023;

*2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I) il difetto di legittimazione ad agire della mandataria **Controparte_2** per violazione dell'art. 58 TUB stante il mancato rispetto del contenuto dell'avviso in G.U. n. /2022 e per l'effetto l'improcedibilità della azione esecutiva;*

*3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II) il difetto di legittimazione ad agire della mandataria **Controparte_2** per violazione norme imperative di cui all'art. 106 TUB e art. 2 comma 3 e 6 legge 130/99, la conseguente nullità della procura notarile 18.10.2022 da **CP_1** [...] a **Controparte_2** per l'effetto l'improcedibilità della azione esecutiva;*

*4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III), l'inesistenza dei vari contratti di cessione che avrebbero portato il credito da Banca a **CP_1** la carenza di prova della inclusione del credito nelle operazioni di cessione e il difetto di titolarità del credito sempre in capo a **CP_1** e per l'effetto l'improcedibilità dell'azione esecutiva;*

Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.

Si è costituita in giudizio **Controparte_1** la quale ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione proposta dal **Pt_1**

Ad avviso di parte opposta, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione è legittima una strutturazione trilaterale che veda coinvolti la SPV cessionaria di un credito (**Controparte_1** , un iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB (**CP_5** incorporante **Controparte_6** e un ulteriore soggetto al quale sia da questi delegato lo svolgimento di talune attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale o stragiudiziale) dei crediti ceduti (**Controparte_2** [...] che ha acquistato il ramo di azienda di **Controparte_7** .

Parte opposta ha poi eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo a **Controparte_1** posto che il titolo azionato è una sentenza passata in giudicato e che tale titolo non può essere oggetto di un controllo intrinseco da parte del Giudice dell'Esecuzione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, l'opposta ha così concluso:

“Voglia il Giudice, ogni contraria istanza disattesa, e non accettando il contraddittorio su domande non proposte,

-Rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva in quanto inammissibile e infondata per tutto quanto illustrato,

*-Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto relativa a profili attinenti la cessione a favore di **CP_1** e la titolarità del credito già accertata dal titolo azionato rappresentato dalla*

Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 3/2019, non impugnata, costituente il titolo dell'esecuzione immobiliare;

-In ogni caso rigettare l'opposizione in ogni sua parte e motivo in quanto infondata per tutto quanto meglio illustrato

Con vittoria di spese e di onorari”

Si è altresì costituita in giudizio **Controparte_3** la quale, premettendo di essere stata citata solo quale litisconsorte necessario, ha fatto propria e ha confermato la difesa svolta da **Controparte_1**. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi illustrati in narrativa, in via preliminare dare atto che nessuna domanda è stata svolta verso la concludente come espressamente esposto dall'attrice, in subordine e per mero scrupolo difensivo respingere tutte le richieste svolte da parte attrice, ivi compresa quella cautelare e già decisa, perché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, sia in via preliminare che nel merito, per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario oltre cap ed iva di legge.”

Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata da parte attrice nel presente processo di merito, all'esito dell'istruttoria documentale svolta è stata fissata l'udienza del 15.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co c.p.c.

Parte_1 ha concluso come segue:

“Nel merito:

*2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I) il difetto di legittimazione ad agire della mandataria **Controparte_2** per violazione dell'art. 58 TUB stante il mancato rispetto del contenuto dell'avviso in G.U. n. 3/2022 e per l'effetto l'improcedibilità della azione esecutiva;*

*3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II) il difetto di legittimazione ad agire della mandataria **Controparte_2** per violazione norme imperative di cui all'art. 106 TUB e art. 2 comma 3 e 6 legge 130/99, la conseguente nullità della procura notarile 18.10.2022 d **CP_1** [...] a **Controparte_2** per l'effetto l'improcedibilità della azione esecutiva;*

*4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III), l'inesistenza dei vari contratti di cessione che avrebbero portato il credito da Banca **CP_1** la carenza di prova della inclusione del credito nelle operazioni di cessione e il difetto di titolarità del credito sempre in capo a **CP_1** e per l'effetto l'improcedibilità dell'azione esecutiva; Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio rispetto ai quali lo scrivente procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”*

Controparte_1 ha così precisato le conclusioni:

“Voglia il Giudice, ogni contraria istanza disattesa, e non accettando il contraddittorio su domande non proposte,

-Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto relativa a profili attinenti la cessione a favore di CP_1 e la titolarità del credito già accertata dal titolo azionato rappresentato dalla Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. /2019, non impugnata, costituente il titolo dell'esecuzione immobiliare;

-In ogni caso rigettare l'opposizione in ogni sua parte e motivo in quanto infondata per tutto quanto meglio illustrato in atti, e per essere sia CP_1 che Controparte_2 (quale mandataria e sub servicer), pienamente legittimati ciascuno nel proprio ruolo.

Con vittoria di spese e di onorari”.

Controparte_3 ha concluso come di seguito:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi illustrati in narrativa, in via preliminare dare atto che nessuna domanda è stata svolta verso la concludente come espressamente esposto dall'attrice, in subordine e per mero scrupolo difensivo respingere tutte le richieste svolte da parte attrice, ivi compresa quella cautelare e già decisa, perché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, sia in via preliminare che nel merito, per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario oltre cap ed iva di legge”.

Va innanzitutto esaminata la censura relativa alla carenza di titolarità del credito in capo a CP_1 [...] la quale sarebbe divenuta titolare del credito in virtù di una doppia cessione da [...] Controparte_8 a Controparte_7 e poi da quest'ultima a CP_1 .

Il motivo di opposizione è inammissibile.

Al riguardo, preme ricordare che, come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione, laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione.

Sul punto si richiama altresì il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a mente del quale, allorquando il titolo azionato *in executivis* è un titolo giudiziale, non vi è alcuna permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione.

Invero, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.

E' di tutta evidenza che il debitore non può contestare il diritto del creditore di procedere in via esecutiva, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, e che nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi - estintivi sopravvenuti. Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011).

Nel caso di specie, il titolo azionato è costituito dalla sentenza n. /2019 della Corte d'Appello di Firenze, non impugnata e passata in giudicato, che ha riconosciuto a *Controparte_1* - rappresentata in tale giudizio dalla procuratrice *Controparte_8* - il credito di € 159.012,13 (cfr. doc. n. 1 e doc. S di *Controparte_1* . Dunque, il debitore avrebbe dovuto eccepire la carenza di prova della vicenda successoria da *Controparte_9* e del *CP_8* a *Controparte_8* e del *CP_8* e da quest'ultima a *Controparte_7* e poi a *Controparte_1* nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione, in quanto trattasi di vicenda successoria già realizzatasi al momento della pendenza del procedimento presso la Corte d'Appello.

Vanno adesso esaminati i motivi di opposizione con cui il *Pt_1* ha eccepito il difetto di legittimazione della mandataria *Controparte_2* ad agire *in executivis*, derivante dalla mancata iscrizione nell'elenco *ex art. 106 TUB*, in violazione dell'art. 2, co. 2 lett. c) della l.130/1999 e dalla mancanza di procura da parte del Master Servicer.

Nella prospettazione di parte opponente, *Controparte_1* disattendendo quanto stabilito nella Gazzetta Ufficiale n. del 22.06.2017, ha incaricato della riscossione dei crediti [...] *Controparte_2* la quale, tuttavia, non è iscritta nell'elenco *ex art. 106 TUB*.

L'eccezione non coglie nel segno.

Al riguardo, giova osservare che, stando al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999, la "cartolarizzazione" consiste in una operazione concepita per smobilizzare uno o più crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa), definita *originator*, ad una società veicolo (società per la cartolarizzazione dei crediti o *special purpose vehicle*) attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola *pro soluto*) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o *special purpose vehicle* (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. è solita, poi, incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. *servicing*), i quali devono necessariamente rivestire la qualifica di banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.

Nello specifico, l'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli, il quale deve contenere un programma particolarmente dettagliato se i titoli sono offerti in sottoscrizione ad investitori istituzionali.

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 130 del 1999, infatti, «*il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla; b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli; c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento*». Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della stessa legge «*i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo*

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti» L'art. 2, comma 6-bis, prevede infine che «i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo».

La *ratio* della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire, infatti, che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.

Occorre poi rilevare che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. sussiste solo per il “*servicer*” (o “*master servicer*”), non sussistendo, invece, né per la società veicolo resasi cessionaria del credito, né per lo *special servicer*, ossia per il soggetto delegato dal *master servicer* a svolgere specifiche attività, concernenti, ad esempio, il recupero del credito.

Ciò chiarito, con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, deve evidenziarsi che merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui si tratta di norme che «non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali; conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”».

Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, «alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)» (cfr. Cass. n. 7243/2024).

Questo giudicante, pur ben conscio dell'esistenza di pronunce dissonanti presso la giurisprudenza di merito, ritiene di dover condividere gli approdi ai quali è pervenuto il giudice nomofilattico.

L'adito Tribunale in più occasioni anche composizione collegiale, si è già espresso in senso conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione affermando “la Corte si è espressa in maniera netta sulla specifica questione oggetto di causa, escludendo che possa predicarsi la nullità del contratto con il quale una società veicolo di cartolarizzazione abbia incaricato di recuperare il credito un soggetto non iscritto nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia (Cass. 28148/2023 e Cass. 7243/2024). In estrema sintesi, i giudici di legittimità hanno ritenuto che gli articoli asseritamente violati (2, comma 6, e 106 TUB) «non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali», ragion per cui «non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto

negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"».

Ancor più rilevante, tuttavia, è un'altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. 4427/2024), ancorché intervenuta in un settore diverso da quello bancario. Anche in quel caso la parte debitrice aveva lamentato la nullità della cessione del credito per carenza in capo alla parte attrice dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Ecco, i giudici di legittimità, dopo aver rilevato che rientra nell'attività di «concessione di finanziamenti» anche «l'acquisto di crediti a titolo oneroso» (art. 2, comma 1, del D.M. 53/2015, attuativo dell'art. 106 TUB), hanno avuto cura di perimetrare il concetto e di evidenziare che «dal tenore letterale delle disposizioni in esame si evince che per aversi attività di finanziamento non è sufficiente una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che tale cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che essa comporti la messa a disposizione di denaro o altra utilità». ...

Insomma, la giurisprudenza di legittimità ha, da un lato, affermato che l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 106 TUB non verrebbe in gioco in presenza di cessioni in blocco di crediti deteriorati e, dall'altro lato, che in ogni caso la violazione di tale disposizione non avrebbe implicazioni sul piano civilistico.

Proprio in forza di tali principi di diritto, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, chiamato in causa con un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi, nel maggio scorso ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che «le due richiamate decisioni (quelle del 2024, n.d.r.) delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito» (ordinanza 20.11.2024 Pres. Est. Pani).

Va peraltro evidenziato che nel caso di specie dall'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale circa la cessione del credito (allegato E memoria costituzione) emerge che il ruolo di Servicer (o Master Servicer) è stato attribuito a Controparte_6 poi fusa per incorporazione nella capogruppo Banca Controparte_6 e quindi tale ruolo di Master Servicer o Servicer risulta attribuito a Banca Controparte_6 spa (Banca Finanziaria Internazionale), iscritta all'albo 106 TUB. Dallo stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, emerge altresì che a Controparte_7 è stato affidato il ruolo di Parte_2 e quindi l'incarico di svolgere attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione e l'incasso dei crediti ceduti (cfr. All. E. e all. N); successivamente Controparte_7 ha ceduto il ramo d'azienda a Controparte_2 e per l'effetto il Contratto di Special Servicing Originario è stato trasferito da Controparte_2 a Controparte_2 a CP_2 (doc. R convenuta).

Infine, il rapporto di mandato sostanziale tra Servicer (CP_5 già Controparte_6 iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB e Parte_3 (CP_2) è descritto dalla attestazione resa dal legale rappresentante di Banca (All. N).

Infine, con atto del 18.10.2022 in autentica del Dr. Persona_1 Notaio in (Rep N. - Racc. N.) registrato a Pordenone il 20/10/2022 al n. , serie , la Società CP_1 (Società Veicolo) ha conferito idonea procura a Controparte_2 (cfr. doc. A) al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti dei quali la Società CP_1 è o sarà titolare, ai sensi del Contratto di *Special servicing* originario.

Dunque, Banca , dotata dell'iscrizione ex art. 106 T.u.b. svolge il ruolo di *Servicer*, mentre CP_2 , iscritta al solo elenco ex art. 115 TULPS, svolge l'attività di Parte_3 sulla base del mandato sostanziale di Banca , e della procura comprensiva dei poteri processuali direttamente conferita dalla Parte_4 nel quadro del rapporto trilatero sopra evidenziato.

Orbene, sulla scorta delle considerazioni che precedono, va respinta l'opposizione proposta da Pt_1 [...] e, per l'effetto, va accertata la sussistenza del diritto di Controparte_1 e per essa, quale mandataria, Controparte_2 di procedere in via esecutiva;

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.000,00 - 260.000,00 parametri minimi per tutte le fasi per quanto concerne SPV, parametri minimi fase studio e introduttiva per CP_3).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- respinge l'opposizione proposta da Parte_1 e accerta la sussistenza del diritto di CP_1 [...] e per essa, quale mandataria, Controparte_2 di procedere in via esecutiva;
- condanna Parte_1 alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per onorari oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge;
- condanna Parte_1 alla rifusione in favore di Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in € 2.090,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.

Arezzo, 15/01/2026

Il Giudice
Marina Rossi